



GUIDA

ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
ED AI CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE PERSONE DISABILI

2016

**Pubblicazione a cura di:
Regione Piemonte e Agenzia delle Entrate**

Regione Piemonte

Direzione Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale
Direttore
Luciano Conterno

Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori
Dirigente responsabile
Roberto Corgnati

Progettazione e testi:
Franca Sola, Patrizio Pappalardo, Silvia Gallino
del Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei
consumatori della Regione Piemonte

Stampa:
Centro Stampa della Regione Piemonte

*Un ringraziamento a tutte le Strutture della Regione
Piemonte che con il loro contributo hanno permesso la
realizzazione della Guida*

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Piemonte
Area di Staff
Responsabile
Giovanna Dal Negro

Maria Gabriella Bernabei, Luciano Morlino,
Roberta Quarto, Paola Scalet Bert

Ufficio Gestione Tributi
Responsabile
Pancrazia De Toni

Barbara Bellini, Patrizia Porpiglia

Ufficio Consulenza:
Adriana Malandra, Immacolata Ragucci

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono
aggiornate al mese di gennaio 2016.
Nel corso dell'anno potrebbero intervenire variazioni
rispetto a quanto riportato.

La terza edizione della Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili va incontro all'esigenza di cittadini e associazioni di poter disporre anche per quest'anno di una versione della Guida con le informazioni aggiornate previste dalla normativa statale e regionale. L'obiettivo rimane lo stesso di quando, insieme all'Agenzia delle Entrate, abbiamo realizzato la prima edizione della Guida, ovvero quello di offrire ai cittadini una pubblicazione di facile consultazione, scritta in maniera semplice e chiara, in grado di orientare le persone che si trovano in difficoltà. L'approccio amichevole a questioni complesse rappresenta il tratto distintivo di questa pubblicazione. Un doveroso ringraziamento va ancora all'Agenzia delle Entrate, delegazione del Piemonte, che continua a condividere con la Regione la sfida di fornire una pubblicazione all'interno della quale è possibile trovare tutte le agevolazioni e le esenzioni che la legge offre ai cittadini disabili.

Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte

La nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili, realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, è parte integrante del percorso di avvicinamento che l'Agenzia delle Entrate ha intrapreso verso le esigenze informative dei cittadini. Infatti, rientra nei compiti delle pubbliche amministrazioni rendere noti i vantaggi ai quali particolari utenti hanno diritto e che talvolta non conoscono. È importante, e questo è stato sempre apprezzato, poter fare qualcosa di efficace per facilitare la vita quotidiana dei nostri concittadini, in questo caso attraverso la diffusione della conoscenza delle disposizioni di vantaggio destinate alle persone disabili. Ritengo che la guida consenta di avere un quadro rapido ma completo dei benefici attualmente esistenti. È una pubblicazione informativa scritta in un linguaggio semplice e chiaro, di facile consultazione grazie a schede sintetiche divise per argomento, con l'indicazione dei destinatari delle agevolazioni e dei contributi, degli uffici a cui rivolgersi, delle scadenze e della modulistica da presentare. Il ringraziamento alla Regione Piemonte è doveroso per averci offerto, ancora una volta, l'opportunità di partecipare ad un'iniziativa molto utile: anche in questo caso, la sinergia istituzionale rappresenta il vero valore aggiunto per i cittadini.

Paola Muratori
Direttore regionale del Piemonte
Agenzia delle Entrate



CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI





MOBILITA' E TRASPORTI	11
Esenzione dal pagamento del bollo auto	11
Contributo per l'adattamento dell'auto	13
Tessera per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici	15
ADATTAMENTO ABITAZIONE	18
Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche	18
ASSISTENZA PERSONALE	20
Contributo per progetto di vita indipendente	20
SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO	21
Fornitura di protesi, tutori, dispositivi medici e ausili tecnici	21
Fornitura di protesi acustiche	22
Fornitura di comunicatori ad alta tecnologia	23



AGEVOLAZIONI FISCALI

ACQUISTO E ADATTAMENTO VEICOLI	27
IVA agevolata	27
Detrazione IRPEF	29
Esenzione dall'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà	31
Documenti necessari per richiedere le agevolazioni	32
Definizione di "Adattamento del veicolo"	34
DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI DISABILI	35
SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO	36
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	38
ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI	40
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA	41
AGEVOLAZIONI PER I DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO	42
ASSISTENZA FISCALE AI CONTRIBUENTI DISABILI	43

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

-  MOBILITA' E TRASPORTI
-  ADATTAMENTO ABITAZIONE
-  ASSISTENZA PERSONALE
-  SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO



ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguarda le auto possedute dalle persone disabili o quelle possedute da coloro che hanno una persona disabile fiscalmente a carico¹.

DESTINATARI DELL'ESENZIONE

- persona disabile dichiarata grave per ridotte o impedito capacità motorie (o comunque in possesso di indennità di accompagnamento);
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata grave per ridotte o impedito capacità motorie (o comunque in possesso di indennità di accompagnamento);
- persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale con l'indennità di accompagnamento;
- persona non vedente o ipovedente grave;
- persona sordomuta assoluta;
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o ipovedente grave o sordomuta assoluta;
- invalido con ridotte o impedito capacità motorie con veicolo adattato (l'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).

VEICOLI ESENTATI

Possono essere esentati solo i veicoli individuati con cilindrata non superiore a:

- 2.000 cc se dotati di motore a benzina;
- 2.800 cc se diesel.

L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo.

NB: Il trasferimento dell'esenzione da un veicolo ad un altro può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto o rubato.

COSA FARE PER OTTENERE L'ESENZIONE

Occorre allegare al **modulo** di domanda:

- fotocopia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo;
- fotocopia del verbale d'invalidità o della legge 104/92 (validi e non scaduti);
- fotocopia della patente di guida speciale e della carta di circolazione (in caso di adattamento del veicolo);
- fotocopia del certificato di radiazione, dell'atto di vendita o della denuncia di furto (in caso di trasferimento dell'esenzione su altro veicolo).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Entro novanta giorni dal termine di pagamento della tassa automobilistica che si intende esentare (*ad esempio - tassa automobilistica che scade nel mese di dicembre, con possibilità di pagamento entro il 31 gennaio: la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese di aprile*).

Il Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte, dopo aver provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati, darà conferma agli interessati dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione o, in caso contrario, darà notizia del rigetto della domanda di esenzione.

Una volta inoltrata tempestivamente l'istanza, il contribuente non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica. Solo nel caso di non accoglimento della domanda, è tenuto al pagamento del bollo auto, ma non deve corrispondere interessi e sanzioni.

¹ Sono considerati fiscalmente a carico il coniuge, i figli e, se conviventi, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche se unilaterali), i nonni, che nell'anno d'imposta abbiano conseguito un reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di esenzione può essere spedita a mezzo posta a:

Regione Piemonte

Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio

Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 Torino

oppure può essere

- trasmessa via fax al numero 011.4320628 o al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazionibollo@regione.piemonte.it

- inviata tramite il servizio telematico

Bollo web:

www.sistemapiemonte.it/cms/bolloweb
previa registrazione sul portale

Sistemapiemonte:

www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml

In alternativa può essere consegnata presso le sedi URP della Regione Piemonte (esclusa quella di Torino) presenti in tutti i capoluoghi di provincia.

DURATA DELL'ESENZIONE

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta, prosegue anche negli anni successivi, ad eccezione delle agevolazioni concesse sulla base di certificazioni medicolegali con validità limitata nel tempo. In tal caso, l'esenzione cessa alla data di scadenza indicata sul verbale d'invalidità. Se a seguito di visita di revisione, viene confermato lo stesso requisito sanitario, l'esenzione verrà riaperta con la presentazione della certificazione medicolegale aggiornata.

Dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto all'esenzione

(ad esempio:

- vendita del veicolo oggetto di esenzione;
- cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico;
- guarigione del disabile anteriormente all'eventuale scadenza del verbale)

l'interessato è tenuto a comunicarlo al **Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte** entro **trenta giorni** dal loro verificarsi.

In caso di decesso del disabile o della persona che ha fiscalmente

a carico il disabile, la comunicazione andrà effettuata entro **novanta giorni** dal decesso.

Il veicolo non più esentato è soggetto alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

L'agevolazione non ha efficacia retroattiva, pertanto:

- il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi;
- eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

MODULISTICA

Presso:

- Regione Piemonte
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio
Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 - Torino

- www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm

- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

Legge n. 138 del 3 aprile 2001;

Legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003 e sue modifiche e integrazioni.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- Numero Verde **800.333.444**

CONTRIBUTO PER L'ADATTAMENTO DELL'AUTO

Il contributo viene concesso alle persone disabili per le modifiche agli strumenti di guida nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate da fattura. Tutti gli adattamenti devono corrispondere alle prescrizioni riportate sulla patente; inoltre devono sempre risultare sulla carta di circolazione.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali;
- persone disabili per ridotte o impedito capacità motorie che necessitano di essere trasportate.

TIPOLOGIA DEGLI ADATTAMENTI

Per i titolari di patenti di guida A, B e C speciali, gli adattamenti sono indicati dalla commissione medica locale dell'ASL.

Per i disabili trasportati la tipologia degli adattamenti previsti riguarda:

- pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico);
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo.

DOVE RIVOLGERSI

Presso l'ASL - Azienda Sanitaria Locale di residenza.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Occorre allegare alla domanda:

- fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medica locale dell'ASL;
- fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
- fotocopia della patente di guida;
- fotocopia della fattura dei lavori sostenuti per la modifica agli strumenti di guida o per gli allestimenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 27, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.



TESSERA PER VIAGGIARE GRATUITAMENTE SUI MEZZI PUBBLICI

La **tessera di libera circolazione smart card Bip (Biglietto Integrato Piemonte)** permette alle persone disabili residenti in Piemonte di viaggiare gratuitamente **senza limiti di orari e di corse** su tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico locale piemontese:

- tram e autobus;
- metropolitana di Torino;
- treni regionali e regionali veloci con partenza e arrivo nelle città piemontesi;
- treni regionali di competenza della Regione Piemonte e regionali veloci che collegano il Piemonte con la Lombardia e la Liguria (chiedere in biglietteria prima di salire o consultare il sito www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm alla sezione "Tratte percorribili per stazione di partenza");
- autobus sostitutivi, suppletivi ed integrativi di servizi ferroviari della Regione Piemonte.

La tessera **ha validità 4 anni, il titolo di viaggio elettronicamente scritto nella card 12 mesi**. La data di inizio validità è riportata sul fronte della tessera unitamente al cognome, nome e foto del titolare.

La lettera **A** indica la gratuità del viaggio anche all'accompagnatore del disabile titolare di tessera.

La lettera **D** indica la gratuità del viaggio al solo disabile titolare di tessera.

L'utilizzo della tessera sui treni è limitato alla seconda classe.

DESTINATARI DELLA TESSERA SMART CARD BIP

- **ciechi assoluti e ventesimisti:** la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore;
- **ipovedenti gravi (decimisti);**
- **sordomuti;**
- **"grandi invalidi"** (di guerra, civili di guerra e per servizio), appartenenti alle categorie dalla 1° alla 4°; alle persone della 1° categoria con una superinvalidità viene estesa la gratuità del viaggio anche all'accompagnatore;
- **disabili invalidi civili e del lavoro** con una percentuale d'invalidità non inferiore al 67%; nei casi d'invalidità al 100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore;
- **minori invalidi:** la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore;
- **ultrasessantacinquenni** con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età²;
- **disabili con handicap riconosciuto con Legge n. 104/92, art. 3, comma 1**, solo nei casi con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" oppure con "grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione";

- **disabili con handicap grave riconosciuto con Legge n. 104/92, art. 3, comma 3:** la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore.

COSA FARE PER OTTENERE LA TESSERA SMART CARD BIP

- Gli interessati devono allegare al **modulo** di domanda:
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia dell'ultimo certificato d'invalidità rilasciato dalla commissione medico legale;
- fototessera a colori o su supporto magnetico (cd, chiavetta USB, ecc). In caso di richiedente minorenne, la fototessera non è richiesta;
- versamento di 15 euro (IVA inclusa) mediante apposito bollettino c/c postale n. **001029351846**, intestato alla società **5T s.r.l.**, con l'indicazione nella causale del codice fiscale della persona richiedente.

La fotografia può essere effettuata gratuitamente presso gli uffici autorizzati al ritiro e all'accettazione della pratica.

² Se sul certificato è indicata dalla Commissione sanitaria una percentuale d'invalidità, questa non deve essere inferiore al 67% (percentuale minima riconosciuta per il rilascio della tessera).

Mobilità e trasporti

La tessera di libera circolazione in formato smart card Bip si riceve a mezzo posta direttamente all'indirizzo indicato sul modulo di domanda.

DOVE RIVOLGERSI

Il modulo per richiedere la tessera di libera circolazione smart card Bip è reperibile presso le sedi dei seguenti enti o scaricabile dai loro siti web.

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Per i residenti nella Città di Torino:

GTT S.p.A - Centro Servizi al Cliente - Torino:

- Corso Turati, n. 13
Orario: continuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
Chiuso sabato, domenica e festivi.
- Via Cavour, n. 25
Orario: continuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
Chiuso sabato, domenica e festivi.
- Porta Susa, (Ingresso A - lato Corso Bolzano 17/A)
Orario: continuato dalle 7.15 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; il sabato continuato dalle 8.45 alle 17.45.
Chiuso la domenica e nei giorni festivi.
- Porta Nuova (lato binario 20)
Orario: continuato dalle 7.15 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; il sabato continuato dalle 8.30 alle 19.00; la domenica e nei festivi continuato dalle 8.30 alle 17.30.

Per informazioni telefonare al numero verde **800019152**

Per i residenti nei Comuni del territorio metropolitano (Alpignano, Beinasco, Borgaro T.se, Cambiano, Candiolo, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto T.se, Pianezza, Pino T.se, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro T.se, Santena, Settimo T.se, Trofarello e Venaria Reale) sia a GTT S.p.A - Centro Servizi al Cliente, sia ai seguenti uffici della Città metropolitana di Torino:

- **Torino**, presso lo sportello del Servizio Trasporti, Corso Inghilterra, n. 7 - 10138 (solo previo appuntamento telefonico al numero 011.8616155);
- **Pinerolo**, presso l'ex Circondario, Viale Alpi Cozie - 10064 - Tel. 0121.373900;
- **Susa**, presso l'ex Circondario, Corso Couvert, n. 21 - 10059
Tel. 011.8613060

In prossimità della scadenza annuale del titolo di viaggio, il titolare della tessera riceverà una comunicazione con le indicazioni circa le modalità da seguire per il rinnovo.

Per i residenti in tutti gli altri Comuni:
Uffici della Città metropolitana di Torino.

Per i residenti nel Comune di Beinasco:
Comune di Beinasco
Piazza Generale Dalla Chiesa, n.1 - 10092
Tel. 011.3989258/59

Per i residenti nei Comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi, Villastellone:
Comune di Carmagnola Settore URP
Piazza Manzoni, n. 10 - 10022
Tel. 011.9724352/373

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Per i residenti nella Città di Alessandria:
ATM Azienda Trasporti Mobilità S.p.a.
Lungo Tanaro Magenta, n. 7/A - 15121
Tel. 0131.323817

Per i residenti nella Città di Casale Monferrato:
Comune di Casale Monferrato
Servizi Sociali
Via Mameli, n. 14 - 15033
Tel. 0142.444320

Per i residenti nella Provincia di Alessandria:
Provincia di Alessandria
Direzione Patrimonio Trasporti Istruzione
Servizio Mobilità Pubblica e Privata
Via Gentilini, n. 3 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131.303632

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI ASTI

Per i residenti nella Città di Asti:
Comune di Asti
Settore Politiche Sociali, Unità Operativa
Segretariato Sociale
Largo Scapaccino, n. 1 - 14100
Tel. 0141.399510

Per i residenti nella Provincia di Asti:

Provincia di Asti
Area Edilizia Trasporti e Sicurezza
Ufficio Trasporto Persone
Piazza Alfieri, n. 33 – 14100 ASTI
Tel. 0141.433461

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI BIELLA

Per i residenti nella Città di Biella:

Comune di Biella
Polizia Municipale – Palazzo Pella
Via Tripoli, n. 48 - 13900
Tel. 015.3507278

Per i residenti nella Provincia di Biella:

Provincia di Biella
Settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture,
Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile
Via Quintino Sella, n. 12 – 13900 BIELLA
Tel. 015.8480869

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI CUNEO

Per i residenti nella Città di Cuneo
e nella Provincia di Cuneo:

Provincia di Cuneo
Settore Politiche dei Trasporti
Corso Nizza, n. 21 – 12100 CUNEO
Tel. 0171.445344

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI NOVARA

Per i residenti nei Comuni di Novara, Cameri,
Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, Sozago,
San Pietro Mosezzo:

Comune di Novara
Area Servizi Sociali – Servizi Educativi
Corso Cavallotti, n. 23 – 28100
Tel. 0321.3703512

Per i residenti nella Provincia di Novara:

Provincia di Novara
Settore Urbanistica e Trasporti
Via Greppi, n. 7 – 28100 NOVARA
Tel. 0321.378808/809/810/836/853

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Per i residenti nella Città di Verbania
e nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Settore VI – Ufficio Trasporti e Mobilità
Via dell'Industria, n. 29/2 – 28924 VERBANIA
Tel. 0323.4950312

[Scarica il modulo](#)

PROVINCIA DI VERCELLI

Per i residenti nella Città di Vercelli e nella
Provincia di Vercelli:

Provincia di Vercelli – Settore Viabilità,
Protezione Civile, Edilizia, Trasporti, Sicurezza
Luoghi di Lavoro – Servizio Trasporti e Mobilità
Ufficio Trasporti Privati
Piazza Mazzini – 13100 VERCELLI
Tel. 0161.590293/295/312

[Scarica il modulo](#)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 12, Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-8267
del 14 ottobre 1986;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-11339
del 4 maggio 2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 62-1987
del 31 luglio 2015;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2902
del 15 febbraio 2016.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm
- www.bip.piemonte.it/liberacircolazione
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- Numero Verde **800.333.444**

CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il contributo viene concesso alle persone disabili residenti in Piemonte per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. La domanda, firmata dal disabile o dalla persona esercente la potestà o la tutela sul disabile, deve essere presentata su apposito modulo al **Comune**³ dove si trova l'immobile prima dell'inizio dei lavori.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente;
- condomini ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Occorre allegare al **modulo** di domanda:

- fotocopia del certificato d'invalidità al 100% (per avvalersi della priorità in graduatoria);
- fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità;
- preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare;
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità; fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
- verbale dell'assemblea di condominio nel quale siano indicati il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e se gli interventi riguardano parti comuni;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto;
- dichiarazione sostitutiva unica (DSU) attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare (per avvalersi della priorità in graduatoria).

OPERE O EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO

Il contributo è concesso per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare per opere da realizzarsi su:

- parti comuni di un edificio;
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (*ad esempio*: rampa di scale, servoscala);
- una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (*ad esempio*: portone e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Entro il **1° marzo** di ogni anno.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Presso il **Comune** dove ha sede l'abitazione del disabile⁴.

Per i residenti nella Città di Torino

La domanda deve essere presentata all'ATC del Piemonte Centrale di Torino C.so Dante, 14.

³ La persona disabile deve avere la residenza anagrafica nell'immobile o nella singola unità abitativa oggetto di intervento o trasferirla prima di ricevere il contributo.

⁴ Il Comune raccoglie le domande e ne verifica l'ammissibilità.

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Adattamento abitazione

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle **fatture debitamente quietanzate**⁵ al netto dell'IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a **8.146,59**⁶ euro sia per interventi di accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare, sia per interventi di fruibilità dell'alloggio del disabile.

MODULISTICA

Presso:

- Comune
- www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e sue modifiche ed integrazioni;

Circolare Ministeriale, esplicativa della legge n. 13/1989 – 22 giugno 1989, n. 1669/UL;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-23314 del 1 dicembre 1997;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10730 del 9 febbraio 2009.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/edilizia/barriere.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- Comune
- Numero Verde 800.333.444

⁵ Fattura sulla quale l'emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l'importo in essa indicato è stato pagato.

⁶ Se vi è disponibilità di fondi si forma la graduatoria degli aventi titolo. A partire dal 2012 non vi è stata disponibilità di fondi.

CONTRIBUTO PER PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE

Il contributo viene concesso per l'assunzione di un **assistente personale** che supporti il disabile per garantirgli il raggiungimento e/o il mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale. La persona disabile sceglie autonomamente il proprio assistente ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Persone con grave disabilità fisico-motoria, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi o formativi e sociali, con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria vita e le proprie scelte.

Le persone che hanno compiuto 65 anni possono permanere nel progetto già avviato purché sussistano le condizioni e i requisiti presentati nel piano personalizzato.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato dal reddito personale e dal complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (in termini di aiuti economici, personali, abitativi e di contesto ambientale), ed è comunque in relazione con le risorse destinate al Fondo per la disabilità.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO

I singoli piani personalizzati vengono valutati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità in merito all'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente e all'integrazione sociale.

DOVE RIVOLGERSI

- Comune di residenza – Servizi sociali
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali territorialmente competenti - www.regione.piemonte.it/polsoc/gestori.htm

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-9266 del 21 luglio 2008.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/polsoc/disabilita/index.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali
- Numero verde 800.333.444

FORNITURA DI PROTESI, TUTORI, DISPOSITIVI MEDICI E AUSILI TECNICI

La fornitura di protesi, dispositivi medici e ausili tecnici è garantita alle persone con menomazioni e invalidità permanente che necessitano di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. È richiesta la prescrizione del medico specialista e l'autorizzazione dell'ASL di residenza. Il costo è interamente a carico dell'ASL.

DESTINATARI DELLA FORNITURA

- invalidi civili, di guerra e per servizio;
- non vedenti e sordomuti riconosciuti;
- coloro che hanno presentato domanda e sono ancora in attesa di riconoscimento d'invalidità per una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
- ricoverati in una struttura sanitaria pubblica o accreditata con menomazione grave e permanente che necessitano di protesi o ausilio prima della dimissione;
- minori di 18 anni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- soggetti ileo-colostomizzati o urostomizzati;
- portatori di catetere a permanenza;
- affetti da incontinenza stabilizzata;
- soggetti laringectomizzati e tracheostomizzati;
- donne mastectomizzate;
- soggetti che hanno subito un intervento demolitore dell'occhio.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

Allegare al **modulo** di domanda:

- fotocopia del verbale d'invalidità se non già in possesso dello stesso ufficio;
- prescrizione redatta da un medico specialista di una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, contenente indicazione del dispositivo o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo;
- fotocopia di un documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- preventivo di un fornitore autorizzato per i presidi personalizzati.

Per i **presidi personalizzati o su misura** quali busti, scarpe, alcune carrozzine, è necessario il preventivo di un fornitore convenzionato con l'ASL o di un negozio iscritto nell'**Elenco** delle aziende abilitate alla fornitura di ausili protesici

e presidi medici, costituito presso la **Regione Piemonte** e aggiornato semestralmente.

Per i **presidi di serie** come letti ortopedici, materassi antidecubito, carrozzine rigide, è prevista la possibilità di fornitura direttamente dall'ASL con la sola presentazione della richiesta specialistica.

Alcuni dispositivi importanti o particolari vengono acquistati direttamente dall'ASL e dati in comodato d'uso all'assistito.

Gli ausili per l'assorbimento, cateteri e sacche per stomie, possono essere prescritti anche dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Il piano terapeutico va presentato all'ufficio di assistenza protesica dell'ASL di residenza per il ritiro presso farmacia o negozio autorizzato. Nel caso in cui l'ASL abbia attivato la fornitura diretta di tali ausili, l'utente può optare per la consegna a domicilio.

DOVE RIVOLGERSI

Presso l'ASL - Azienda Sanitaria Locale di residenza - Servizio Assistenza Protesica e Integrativa.

MODULISTICA

Presso l'ASL di residenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27 agosto 1999;

Decreto Ministero della Sanità n. 321 del 31 maggio 2001;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 60-2806 del 9 maggio 2006;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-891 del 12 gennaio 2015.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/sanita
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- ASL di residenza
- Numero Verde **800.333.444**

FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE

Alle persone disabili con gravi problemi di udito è garantita la fornitura e la riparazione gratuita di apparecchi ed ausili previa prescrizione del medico specialista e autorizzazione dell'ASL di residenza. Il limite massimo rimborsabile previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) è di **650 euro**.

DESTINATARI DELLA FORNITURA

- **minori indipendentemente dal grado di sordità:** è sufficiente il riconoscimento di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell'età";
- **adulti già invalidi civili per la sordità con una invalidità superiore o uguale al 34%** (nel verbale di riconoscimento dello stato d'invalidità con percentuale uguale o maggiore del 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia "ipoacusia");
- **ultrasessantacinquenni:** è sufficiente il riconoscimento di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni di quell'età";
- **sordomuti riconosciuti.**

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

La fornitura della protesi acustica avviene in seguito all'autorizzazione dell'ufficio protesico dell'ASL, previo inoltro di:

- prescrizione redatta dal medico specialista dell'ASL su apposito modulo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- fotocopia del verbale d'invalidità o sordomutismo;
- preventivo di un'azienda audioprotesica iscritta nell'elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di presidi audiofonetici.

DOVE RIVOLGERSI

Presso l'ASL
Azienda Sanitaria Locale di residenza
Servizio Assistenza Protesica e Integrativa.

MODULISTICA

Presso l'ASL di residenza
Ufficio Assistenza Protesica e Integrativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999.



PER SAPERNE DI PIU'

- www.regione.piemonte.it/sanita
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- ASL di residenza
- Numero Verde **800.333.444**

FORNITURA DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA**DESTINATARI DELLA FORNITURA**

Alle persone con gravi malattie neurologiche, progressive e non (SLA, Paralisi Cerebrale Infantile, tetraplegia ecc.) la cui capacità di comunicazione sia verbale che grafica sia compromessa al punto di impedire l'autonomia e l'inclusione sociale, sono garantiti comunicatori vocali a controllo oculare e tattile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene compilata a cura dei medici specialisti della struttura pubblica che hanno redatto il progetto riabilitativo del paziente. La prescrizione viene trasmessa dalla struttura sanitaria all'ASL per la valutazione della Commissione regionale Assistenza Integrativa e Protesica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Deliberazione della Giunta regionale n. 27-12969 del 30 dicembre 2009;

Deliberazione della Giunta regionale n. 18-5958 del 17 giugno 2013.

**PER SAPERNE DI PIU'**

- www.regione.piemonte.it/sanita
- Sedi URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
- Numero Verde **800.333.444**

AGEVOLAZIONI FISCALI

- ACQUISTO E ADATTAMENTO VEICOLI
- DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI DISABILI
- SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO
- ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
- ACQUISTO E MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA
- AGEVOLAZIONI PER I DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO
- ASSISTENZA FISCALE AI CONTRIBUENTI DISABILI



I benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli sono i seguenti:

- applicazione dell'IVA agevolata al 4% al momento dell'acquisto;
- detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi;
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
- esenzione dal pagamento del bollo auto (vedi pag.11).

IVA AGEVOLATA

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

NB: Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria (vedi pag. 32-34).

IN COSA CONSISTE

Sull'acquisto di autoveicoli viene applicata l'iva con aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%. Le autoveicoli possono essere nuove o usate e devono avere cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e fino a 2800 cc se diesel. L'iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (a partire dalla data di acquisto). È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

È inoltre possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

1. l'acquisto può riguardare anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2. i veicoli devono essere adattati alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell'acquisto (anche per modifiche fatte eseguire dallo stesso rivenditore);

NB: nel caso di persona minore si può fruire dell'aliquota iva ridotta per l'acquisto anche senza adattamento del veicolo (cfr. circolare 11/E del 21 maggio 2014);

3. il diritto all'iva agevolata riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche usati) e gli acquisti di accessori e strumenti.

NB: L'aliquota iva al 4% si può applicare anche per i lavori di adattamento di veicoli già posseduti dal disabile, alla riparazione degli adattamenti e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

In caso di acquisto del veicolo tramite contratto di leasing traslativo, è applicabile l'aliquota iva al 4% sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni dovuti, a condizione che nel contratto emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo mediante il riscatto da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Occorre presentare al venditore:

- certificazione attestante la disabilità;
- autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per attestare che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo agevolato.

Se l'acquisto avviene prima che siano trascorsi quattro anni, bisogna consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA.

Per la documentazione da conservare, vedere pag. 32- 34.

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve invece:

- emettere fattura in cui sia specificata la natura agevolata dell'Iva;
- comunicare all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario entro 30 giorni dalla data della vendita.

ATTENZIONE

In caso di cessione del veicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza dell'agevolazione (22%) e quella agevolata (4%).

Esistono due eccezioni:

- *il disabile, a causa di nuove necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti;*
- *l'erede riceve il veicolo in eredità dalla persona disabile e lo cede ad altri.*

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Art. 50, Legge n. 342 del 21 novembre 2000;

Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Art. 1, Legge n. 97 del 9 aprile 1986;

Risoluzione 28 maggio 2009, n. 136/E dell'Agenzia delle Entrate;

Risoluzione 20 giugno 2012, n. 66/E dell'Agenzia delle Entrate;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015.



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

DETRAZIONE IRPEF

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

NB: Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria (vedi pag. 32-34).

IN COSA CONSISTE

La detrazione dall'Irpef spetta nella misura del 19% del costo di acquisto del veicolo e/o delle spese di manutenzione straordinaria, entro il limite massimo di 18.075,99 euro, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Se la persona disabile è fiscalmente a carico, il beneficio spetta al familiare che ha sostenuto la spesa (vedi pag. 32-34).

NB: la detrazione non si applica ai normali costi di esercizio (ad esempio il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici) e alle spese in genere riconducibili alla ordinaria manutenzione del veicolo.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (a partire dalla data di acquisto). Può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo o, in alternativa, si può fruire dell'intera detrazione nell'anno di acquisto.

NB: l'erede obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA e destinato alla demolizione. Il beneficio entro il quadriennio non spetta invece se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato spetta al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

NB: Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e altri veicoli quali motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan, sia nuovi che usati.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare l'apposito rigo della dichiarazione dei redditi annuale.

Per la documentazione da conservare, vedere pag. 32-34.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa e, in caso di ripartizione in quote annuali, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Art. 15, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986);

Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (art. 4), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2012;

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1, comma 483);

Art.12, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986);

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, comma 47);

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014;

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015.



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- www.agenziaentrate.gov.it
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

ESENZIONE DALL' IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUL PASSAGGIO DI PROPRIETA'**DESTINATARI DELL' AGEVOLAZIONE**

Possano avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

NB: Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria (vedi pag. 32-34).

IN COSA CONSISTE

Esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.

Il beneficio spetta sia per la prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia per il "passaggio di proprietà" di un'auto usata. L'esenzione spetta anche se il veicolo è intestato al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico.

COSA FARE PER OTTENERE L' AGEVOLAZIONE

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Per la documentazione da conservare, vedere il riquadro "Documentazione necessaria per le agevolazioni auto".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 56 - Imposta provinciale di trascrizione - Legge n. 446 del 15 dicembre 1997;

Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Art. 30, comma 7, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI

1. Intestazione del documento comprovante la spesa:

Se il disabile è titolare di redditi propri superiori a **2.840,51** euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Se, invece, la persona disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro) il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile:

fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, oppure "autocertificazione".

ATTENZIONE

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, dal 2012 è previsto che:

- i verbali di accertamento dell'invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi);
- le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una "autocertificazione" sulla conformità all'originale. L'interessato dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

2. Certificazione che attesti la condizione di disabilità:

per i non vedenti e sordi

- certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica;

per i disabili psichici o mentali

- verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che l'handicap grave deriva da disabilità psichica;

oppure

- certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato d'invalidità, purché evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale;
- occorre inoltre il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone affette da sindrome di Down è valida anche la certificazione rilasciata dal proprio medico di base.

Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati

- verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave e che l'handicap comporta una limitazione permanente della deambulazione.

È ammessa anche una certificazione d'invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica che attesti specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato d'invalidità faccia esplicito riferimento anche alla permanenza dell'impossibilità di deambulare oltre che alla gravità della patologia.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetti da grave limitazioni alla capacità di deambulazione):

- copia della certificazione di handicap o d'invalidità rilasciata da una Commissione pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
- fotocopia della patente di guida speciale o del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Tuttavia, per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso della patente di guida sia da parte del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
- solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che la disabilità comporta ridotte capacità motorie permanenti (come attestato dalla certificazione medica in possesso). Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico;
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per essere condotto dal disabile titolare di patente speciale oppure che è adattato in funzione della disabilità motoria.

DEFINIZIONE DI “ADATTAMENTO DEL VEICOLO”

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Ad esempio, si considerano come adattamenti idonei:

- *pedana sollevatrice ad azione meccanica/ elettrica/idraulica;*
- *scivolo a scomparsa ad azione meccanica/ elettrica/idraulica;*
- *braccio sollevatore ad azione meccanica/ elettrica/idraulica;*
- *paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;*
- *sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;*
- *sistema di ancoraggio delle carrozelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);*
- *sportello scorrevole.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Art. 30 comma 7, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Art. 4 del decreto legge n. 5/2012.



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**
“L’Agenzia comunica” - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L’Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI DISABILI

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Genitori con a carico figli portatori di handicap.

NB: Per ritenere una persona fiscalmente a carico, questa non deve avere un reddito personale superiore a **2.840,51** euro.

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef di ulteriori 400 euro per ciascun figlio disabile.

NB: Questa detrazione si aggiunge a quelle già previste per i figli a carico. La detrazione teorica base è di 950 euro per ciascun figlio, elevata a 1220 euro per i figli di età inferiore ai 3 anni. Se i figli sono più di tre c'è un ulteriore incremento di 200 euro per ciascun figlio. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1200 euro.

L'importo della detrazione per i figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi in presenza di redditi elevati.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare il prospetto dedicato ai "familiari a carico" nella dichiarazione dei redditi e barrare la casella che indica la condizione di disabilità del figlio a carico.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986).



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- www.agenziaentrate.gov.it
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Le persone disabili che hanno ottenuto il riconoscimento dalle Commissioni mediche appositamente istituite (ad esempio quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra).

IN COSA CONSISTE

TIPO DI AGEVOLAZIONE	TIPO DI SPESA AGEVOLABILE
DEDUZIONE DELLA SPESA DAL REDDITO COMPLESSIVO	Spese mediche generiche. <i>Ad esempio:</i> <ul style="list-style-type: none"> prestazioni rese da un medico generico acquisto di medicinali
	Spese di assistenza specifica. <i>Ad esempio:</i> <ul style="list-style-type: none"> assistenza infermieristica e riabilitativa personale addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale personale con qualifica di educatore professionale
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro)	Spese sanitarie specialistiche. <i>Ad esempio:</i> <ul style="list-style-type: none"> analisi, indagini radiologiche, acquisto di medicinali prestazioni chirurgiche e specialistiche acquisto o affitto di protesi sanitarie o di attrezzature sanitarie*
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (senza franchigia di 129,11 euro)	Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e sollevamento del disabile*. <i>Ad esempio:</i> <ul style="list-style-type: none"> servoscala acquisto di arti artificiali per la deambulazione acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
	Spese per sussidi tecnici e informatici
	Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato
	Spese per l'acquisto dei cani guida

*Per alcune categorie di spese è prevista inoltre l'applicazione dell'**aliquota Iva agevolata al 4%**.

Oltre a quelle indicate in tabella, sono agevolati al 4% i seguenti beni:

- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (*ad esempio* i pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera), il disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione;
- apparecchi di ortopedia, protesi dentarie, oculistiche ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi per compensare una deficienza o una infermità;
 - altri mezzi adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, come le piattaforme elevatrici (a condizione che siano conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche).

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi compilare i righe corrispondenti alle singole agevolazioni.

NB: *Conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute per cinque anni dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi: è il periodo entro il quale l'Agenzia delle Entrate può richiederla per eventuali controlli.*

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Artt. 10, 13 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986);

Risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.

**PER SAPERNE DI PIU'**

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- www.agenziaentrate.gov.it
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Tutti i contribuenti che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia delle abitazioni e pertinenze, in particolare i lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef del 36% o del 50% (c.d. "bonus ristrutturazioni") delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe, realizzazione di un elevatore esterno).

Più precisamente la detrazione è pari al:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36% delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Sono ricompresi nell'ambito della ristrutturazione:

- i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, relativi ad ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- i lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.

NB: La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, ad esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Inoltre, si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% anche per le prestazioni di servizi che realizzino opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

NB: Per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che effettua prestazioni di servizio deve emettere la fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di "operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000."

ATTENZIONE

Il bonus ristrutturazioni non è cumulabile con la detrazione del 19% prevista per i mezzi necessari alla deambulazione (vedi scheda "Spese sanitarie e mezzi d'ausilio"). La detrazione del 19% spetta soltanto per le somme eccedenti la quota di spesa che fruisce della detrazione del 36% (o del 50%).

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

- Effettuare i pagamenti con apposito bonifico bancario o postale.
- Compilare i righi corrispondenti nella dichiarazione annuale dei redditi, indicando i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, occorre indicare gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo (ad esempio contratto di affitto).
- Conservare la documentazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Art. 1, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
Art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986);
Art. 7 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011;
Art. 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011;
Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate;
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

**PER SAPERNE DI PIU'**

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf
- Consultare la guida "Ristrutturazioni Edilizie: le Agevolazioni fiscali", sul sito dell'Agenzia delle Entrate

ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Le persone disabili limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che hanno ottenuto il riconoscimento dalle Commissioni mediche appositamente istituite (*ad esempio* quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra).

IN COSA CONSISTE

Applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) e detrazione Irpef del 19% (senza applicazione della "franchigia" di 129,11 euro) per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, volti a facilitare autosufficienza e integrazione dei disabili. In particolare, gli apparecchi "agevolati" devono facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura oppure devono assistere la riabilitazione.

Ad esempio: fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Occorre acquisire e conservare le fatture o ricevute che documentino la spesa ed una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio facilita l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Inoltre, per ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, bisogna consegnare al venditore prima dell'acquisto dell'apparecchio:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e l'apparecchio;
- certificato rilasciato dalla ASL che attesti l'esistenza di una invalidità rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Decreto Ministeriale – Ministero dell'Economia e delle Finanze – 14 marzo 1998.



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Persone non vedenti.

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.

NB: La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Inoltre spetta **una detrazione forfetaria di 516,46 euro** per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

NB: La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare i righi corrispondenti nella dichiarazione annuale dei redditi.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, comma 1 lett. e) - g), Legge n. 488 del 23 dicembre 1999.



PER SAPERNE DI PIU'

- Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate al numero **848.800.444**
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**
"L'Agenzia comunica" - Prodotti editoriali - Guide fiscali - L'Agenzia informa - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf

AGEVOLAZIONI PER I DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO

Dal 2012 è dovuta l'IMU (imposta municipale propria) su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Attualmente, l'IMU sull'abitazione principale è dovuta solo se questa è un'abitazione di lusso classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Personе disabili e anziani residenti in istituti di ricovero.

IN COSA CONSISTE

Agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dalle persone disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, adibiti precedentemente a loro abitazione principale, i Comuni possono estendere lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per l'abitazione principale, applicando l'aliquota IMU in misura ridotta e la detrazione annua di 200 euro.

Ad esempio, a Torino nel 2015 all'abitazione principale o equiparata si applicava l'aliquota del 6 per mille (con detrazioni pari a 200 euro) quando questa fosse posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e non affittata) da anziani o disabili residenti in ricovero o istituto sanitario.

NB: il trattamento agevolato spetta se l'immobile non è locato e se il ricovero della persona disabile ha durata permanente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ASSISTENZA FISCALE AI CONTRIBUENTI DISABILI

L'Agenzia delle Entrate offre su tutto il territorio piemontese un servizio gratuito di assistenza fiscale dedicato agli utenti disabili, di cui è possibile fruire contattando i referenti di ciascun ufficio.

SU COSA CHIEDERE ASSISTENZA FISCALE

- chiarimenti sulle agevolazioni fiscali;
- compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- gestione di comunicazioni di irregolarità, cartelle esattoriali;
- rilascio del codice fiscale o del suo duplicato;
- attribuzione, variazione, cessazione di partita IVA;
- rimborsi, e altro ancora...

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO

Il servizio è flessibile e modulabile a seconda delle esigenze degli utenti disabili:

1° LIVELLO: linea telefonica diretta per i casi più semplici (richiesta di informazioni e chiarimenti), chiamando i referenti del servizio presso gli uffici o il Centro di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate **848.800.444**.

2° LIVELLO: "corsia preferenziale" in ufficio per ridurre i tempi di attesa, riservata a quei contribuenti con disabilità che hanno comunque la possibilità di recarsi presso gli uffici. Occorre prenotare un appuntamento telefonando al referente del servizio presso l'Ufficio prescelto. La "corsia preferenziale" può essere utilizzata anche dai rappresentanti delle associazioni dei disabili per conto dei loro assistiti.

3° LIVELLO: "assistenza fiscale a domicilio", per casi eccezionali relativi a persone con gravi difficoltà di spostamento e concordati con le associazioni dei disabili. Per ogni intervento di assistenza domiciliare il funzionario, munito di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico dell'Ufficio di appartenenza, compilerà una scheda di intervento, sottoscritta anche dagli appartenenti alle associazioni di volontariato che presenzieranno all'incontro.



PER SAPERNE DI PIU'

In tutte le Direzioni provinciali e gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in Piemonte è presente almeno un referente per l'assistenza agli utenti con disabilità. L'elenco aggiornato dei referenti è disponibile sul sito internet della Direzione regionale del Piemonte piemonte.agenziaentrate.it con tutti i recapiti utili per richiedere la forma di assistenza più adeguata, dalle informazioni telefoniche agli appuntamenti domiciliari. Coordinatore regionale: Patrizia Porpiglia tel. **011- 5587736** / fax 011-5587502 e-mail: dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it



URP

www.regione.piemonte.it/urp
Numero verde **800 333 444**

AGENZIA DELLE ENTRATE

piemonte.agenziaentrate.it
Centro assistenza multicanale **848.800.444**